



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

I "RETROSCENA"

L'anno 2020, il giorno 15 del mese ottobre, alle ore 21, in Via Cesare Pavese, 48 a Druento, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 13 soci, come da avviso di convocazione del 5 ottobre 2020, ovvero:

Enrico Alliana
Paolo Arsentò
Plinio Leone Bellò
Riccardo Boano
Monica Vietti
Fabrizio Demaria
Paolo Gho
Chiara Giovara
Diana Libergoliza
Rossella Lucco Navei
Luca Martino
Corrado Rubino
Ivano Voghera

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la Signora Monica Vietti, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale, essendo presenti n. 13 soci su 13, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

La Presidente chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Diana Libergoliza.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "I "RETROSCENA" a "I "RETROSCENA A.P.S".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e allegato al presente atto.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2
Atto registrato il **22 OTT 2020** 9996
Sede **3** versati **ESENTE**



L'Addetto

Maria MARTINENGO

Firma in carica del Direttore Provinciale



Agenzia delle Entrate

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE I "RETROSCENA A.P.S."

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art.1

1. E' costituita l'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata i "Retrosцена A.P.S."

L'Associazione ha sede legale in Druento (TO), in Via Cesare Pavese 48 e sede operativa in Venaria Reale (TO), in Via Gabriele D'Annunzio 8/2 ed ha durata illimitata.

2. L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

3. Il trasferimento della sede legale ed operativa non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

Art. 2

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione dell'aggregazione, attraverso l'animazione, le attività teatrali e musicali.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art.3

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione si propone di:

a) realizzare spettacoli teatrali, musicali ed esperienze di animazione tendenti a valorizzare eventi culturali e sociali.

b) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni laiche e religiose, ecc.;

c) valorizzare le tradizioni popolari e religiose;

d) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali.

e) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;

f) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.



Titolo II - I SOCI

Art. 4

Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a 7) che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Art. 5

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.
2. La qualifica di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Art. 6

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi;

Art. 7

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Titolo III - L'ASSEMBLEA

Art. 10 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.

1. L'Assemblea dei soci approva annualmente il bilancio e la relazione di missione. Ogni 5 anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno

essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
6. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di *un* associato .

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:



- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
- elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Titolo IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri; tutti i componenti durano in carica 5 anni e possono essere rieletti fino ad un massimo di tre volte consecutive.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire il calendario delle attività teatrali e associative
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) redigere il rendiconto annuale;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- f) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;

Art. 15

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto fino a un massimo di tre volte consecutive. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.

Art. 16

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Tutte le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Titolo V - IL PATRIMONIO

Art. 18

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle donazioni dei soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 19

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art. 20

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VI - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.21

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal l'art. 12.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

2. In caso discioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico del

Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che L'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2, avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico del Terzo Settore.

Titolo VII - NORME FINALI

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice del terzo Settore, al Codice civile e alle normative vigenti in materia di associazionismo e promozione sociale.

Druento, 15/10/2020

Il Presidente

Monica...

Il Segretario

Marco...